

LA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO

Avv. Luca Negrini

1[^] PARTE

ART. 1406 C.C.

Nozione di cessione del contratto

- Successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale**
- Requisiti:**
 - a) Contratto sinallagmatico**
 - b) Prestazioni non ancora eseguite**
 - c) Consenso del contraente ceduto**

La cessione del contratto di lavoro

- **Accordo delle tre parti, perché è un contratto plurilaterale (Cass. 5244/2004)**
- **Consenso del lavoratore:**
 - a) Preventivo**
 - b) Espresso**
 - c) Tacito (Cass.. 5244/2004) – impugnazione**

Effetti della cessione

- Il contenuto del contratto resta immutato**
- In caso contrario novazione (Cass. 8264/1996), che rende necessarie dimissioni / risoluzione consensuale (nel rispetto dell'art. 26, co. 1, DLgs. 151/2015)**
- Cambiano anche gli adempimenti amministrativi nei confronti del Centro per l'impiego**

Cessione temporanea

- **Il patto di retrocessione come clausola accessoria della cessione**
- **Il distacco «improprio» all'interno dei gruppi (sospensione/cessazione dell'originario rapporto)**

Diritti del lavoratore

- L'obbligo per le retribuzioni maturate ed il TFR passa in capo al datore di lavoro cessionario**
- Il datore di lavoro cedente risponde se il cessionario non adempie, ai sensi dell'art. 1408, co.2, c.c.**
- Possibile la liberazione nelle forme previste dall'art. 2113 c.c.**

Riflessi della cessione

- Eventuali benefici contributivi non esauriti passano in capo al datore di lavoro cessionario**
- Il datore di lavoro cedente non paga il ticket licenziamento**
- L'anzianità pregressa vale anche per individuare la disciplina del licenziamento applicabile**

2[^] PARTE

ART. 2112 C.C.

Nozione comunitaria

□ **Art. 1, Direttiva 2001/23/CE:**

- a) Trasferimenti di imprese a seguito di cessione contrattuale o fusione**
- b) Trasferimento se l'entità economica conserva la propria identità**
- c) Imprese pubbliche o private che esercitano attività economica, perseguano o meno scopo di lucro**

Nozione diritto interno

□ **Art. 2112, co. 5, c.c.:**

- a) Mutamento titolarità attività economica organizzata**
- b) Preesistente e che conserva la propria identità**
- c) Prescinde da tipologia negoziale o dal provvedimento in forza del quale è attuato il trasferimento**

Interpretazione estensiva (casistica)

- Trasferimento di attività economica prescinde dalla definizione di azienda di cui all'art. 2555 c.c.**
- Possono non essere necessari elementi materiali, è sufficiente il passaggio di un gruppo di dipendenti (T. Milano 27/8/2013)**
- La «reinternalizzazione» di servizi dati in appalto**

Interpretazione estensiva (casistica)

- Successione in un contratto di appalto (C.G. 340-01/2003), anche se art. 29, co. 3, DLgs. 276/2003 lo esclude**
- Mutamento titolarità di una concessione**
- Non c'è trasferimento nella semplice successione cronologica (interruzione dell'attività)**

Usufrutto e affitto d'azienda

- Il trasferimento si verifica anche in caso di usufrutto o affitto d'azienda**
- Anche nella retrocessione conseguente al venir meno dell'affitto (Cass. 7458/2002)**
- Vale anche in caso di comodato (T. Milano 4/7/2001)**

Trasferimento del ramo d'azienda

- **Il trasferimento riguarda una articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata**
- **Non c'è trasferimento di ramo d'azienda in caso di outsourcing di un servizio**
- **Non devono passare personale ed elementi materiali**

Trasferimento del ramo d'azienda

- La preesistenza della articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata (modifiche ad opera del Dlgs. 18/2001)**
- L'identificazione dell'articolazione come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento (modifiche ad opera del DLgs. 276/2003)**
- I servizi generali (P. Genova 22/10/1998)**

I diritti del lavoratore

- La continuità del rapporto (azione soggetta alla decadenza ex art. 32 L. 183/2010)**
- Il divieto di licenziamento (effetti della sentenza di reintegrazione in capo al cessionario Cass. 8641/2010)**
- La facoltà di dimettersi per giusta causa in caso di mutamento sostanziale delle condizioni di lavoro**

La conservazione dei diritti del lavoratore

- **L'obbligo in solido di cedente e cessionario per i crediti del lavoratore all'atto del trasferimento**
- **Possibile liberazione del cedente con procedura di conciliazione ax art. 410 e 411 c.p.c.**
- **Applicazione esclusa per i rapporto esauriti per i quali vale solo la resposanbiltà ex art. 2560 c.c. (T. Firenze 30/5/2011)**

La successione dei contratti collettivi

- **La sostituzione con il contratto collettivo applicato dal cessionario, in difetto l'applicazione sino alla scadenza**
- **Le conseguenze sui diritti individuali**
- **Gli accordi di armonizzazione**

La procedura di consultazione sindacale

- Obbligo di procedura di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/1990 se il trasferimento riguarda azienda >15**
- Attivazione con comunicazione a RSU/RSA e OOSS almeno 25 giorni prima dell'intesa vincolante**
- Le conseguenze della violazione (art. 28 L. 300/1970)**

Il trasferimento delle imprese in crisi

- L'accordo sindacale per la disapplicazione dell'art. 2112 c.c. nelle ipotesi di cui al comma 4bis dell'art. 47 L. 428/1990**
- Il passaggio dei dipendenti nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 47 L. 428/1990**